

ALLEGATO "F" ALL'ATTO RICEVUTO IL 12 FEBBRAIO 2026
REPERTORIO N° 21764, RACCOLTA N° 13788
STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "Fondazione Siciliae
Studium Generale UNICT 1434"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, FONDATORI E SOSTENITORI, SEDE E DURATA.

1. È costituita, una Fondazione denominata **"Fondazione Siciliae Studium Generale UNICT 1434"** (a seguire, la "Fondazione"). L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
3. La Fondazione nasce su iniziativa dell'Università degli Studi di Catania (a seguire, la "Università") e con l'apporto dei "Fondatori" intervenuti all'atto della costituzione o con adesione successiva entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'atto di costituzione: l'adesione successiva dovrà avvenire mediante atto pubblico nel quale interverranno gli enti che vogliono aderire come fondatori e il Presidente della Fondazione e che andrà a integrare l'atto costitutivo della Fondazione stessa.
4. La Fondazione potrà avere ulteriori "Partecipanti", rappresentati da istituzioni pubbliche e private, enti e imprese che, condividendone gli scopi, intendano sostenerne nel tempo l'attività.
5. La Fondazione ha durata illimitata e sede in Catania, in via Salvatore Tomaselli n. 31, locali dati in uso dall'Università di Catania. La sede e gli uffici della Fondazione saranno allocati nel territorio del Comune di Catania, ove la Fondazione eserciterà in via principale e strumentale rispetto alle proprie finalità, l'attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, e previo parere favorevole dell'Università, possono essere istituite sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali e uffici, purché nel territorio italiano.

ARTICOLO 2

SCOPI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha come scopo favorire la valorizzazione del capitale umano attraverso iniziative di formazione in

raccordo con la ricerca e il mondo del lavoro e attraverso lo sviluppo di modelli formativi che prevedano la collaborazione tra docenti universitari e professionisti e la promozione di percorsi di creazione di impresa. La Fondazione si prefigge di potenziare il riconoscimento della "risorsa umana" come leva centrale di sviluppo e contribuire a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro giovanile (e non solo) in ambito regionale e nazionale, attraendo talenti e invertendo flussi di mobilità e migrazione di cervelli verso altri territori.

2. La Fondazione si propone di supportare percorsi di didattica innovativa e formazione, apprendimento e placement in campo umanistico, sociale, scientifico, tecnologico e della cultura d'impresa e delle professioni, prevedendo anche il riconoscimento delle competenze acquisite tramite il rilascio di certificazioni esperienziali. Si propone altresì di stimolare l'innovazione nella progettazione dei percorsi formativi e nelle metodologie didattiche e di promuovere, assieme agli altri enti partecipanti e partners, iniziative di formazione ed engagement del territorio di alto livello qualitativo.

3. Obiettivo della Fondazione è inoltre quello di individuare i profili lavorativi del futuro e le relative nuove abilità e competenze e, conseguentemente, di erogare le necessarie iniziative formative capaci di accelerare i percorsi di innovazione territoriale e di placement strategico, in una visione ampia ed evolutiva del territorio di riferimento, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo.

4. La Fondazione intende, altresì, attivare percorsi aggregativi e di networking con gli ex allievi dell'Università di Catania, attraverso attività associazionistiche che valorizzino modelli di mentoring e di trasferimento di talento, esperienze, competenze e abilità per accelerare processi formativi e opportunità occupazionali mirati.

5. La Fondazione, oltre ad attività formative, potrà promuovere attività di consulenza e studio per operatori del settore pubblico e privato, per il miglioramento delle risorse umane, la qualificazione degli occupati e la riqualificazione delle persone da ricollocare nei contesti produttivi. Può convenzionarsi con Università o istituti universitari per la realizzazione delle sue iniziative di studio, consulenza e formazione, valorizzandone l'apporto scientifico e culturale.

ARTICOLO 3

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

1. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

- promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche e formative, anche con riferimento all'alta formazione e al lifelong learning e di placement;
- promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
- realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire la formazione on the job;
- promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Università;
- promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
- organizzazione di stage, scuole estive (summer school) e di altre attività formative;
- sviluppo di iniziative di formazione a distanza;
- acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti finalizzati agli scopi di cui agli articolo 2 e 3, la locazione di immobili da adibire all'attività istituzionale, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b. amministrare e gestire le strutture delle quali le sia stata affidata la gestione, nonché i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - c. promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
 - d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - e. sostenere lo svolgimento di attività di formazione,

ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dei fondatori e partecipanti;

f. partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nonché promuovere la costituzione di imprese le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g. organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

h. erogare premi e borse di studio;

i. erogare attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

j. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web, inclusa la distribuzione e vendita diretta, indiretta, anche attraverso il commercio elettronico, all'ingrosso e al dettaglio in Italia e all'estero, di articoli di diversa tipologia merceologica;

k. promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

l. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, nonché ogni altra attività in contrasto con il Codice etico e di comportamento dell'Università di Catania.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;

- dai beni mobili e immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.
- dagli utili derivanti da partecipazioni che il Consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

ARTICOLO 6

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:
 - dai proventi dell'attività della Fondazione;
 - da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
 - dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale;
 - dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO E MODALITÀ DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di amministrazione approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso ai membri della Fondazione.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile. Le relazioni di cui al successivo art. 15, comma 3, lett. c), che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali

perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione stesso.

ARTICOLO 8

COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

1. I componenti della Fondazione sono l'Università di Catania, i Fondatori, i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti e i Partecipanti Onorari. I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

2. Tutti i contributi, ad ogni titolo versati dai componenti della Fondazione, rappresentano una obbligazione che costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

ARTICOLO 9

FONDATORI

1. Sono Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione o l'atto integrativo dello stesso, previo versamento al Fondo di dotazione della stessa sul conto corrente intestato alla Fondazione, un contributo minimo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). I fondatori collaborano all'incremento del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione.

2. I soggetti di diritto pubblico potranno contribuire in denaro, in attività o in beni o servizi materiali o immateriali o in altre forme ritenute idonee dall'Università, in misura non inferiore al contributo degli altri aderenti.

3. La qualifica di Fondatore può essere, altresì, attribuita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che abbiano accettato di contribuire al patrimonio della

Fondazione con almeno un contributo minimo e che aderiscano alla Fondazione successivamente, entro 6 mesi dalla data di costituzione, mediante atto pubblico nel quale interverranno gli enti che vogliono aderire come fondatori e il Presidente della Fondazione e che andrà a integrare l'atto costitutivo della Fondazione stessa, con l'impegno a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

4. L'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi del precedente comma è approvata dagli organi accademici dell'Università di Catania e ratificata nella prima seduta utile dall'Assemblea generale della Fondazione.

5. I Fondatori, oltre all'apporto iniziale, sono obbligati a versare un contributo annuale, eventualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione, in misura fissata, ogni quadriennio, dal Consiglio stesso in funzione del piano economico-finanziario delle attività, che comunque non può essere superiore ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

6. I soggetti che richiedono l'attribuzione della qualifica di Fondatori possono, altresì, richiedere che i propri apporti siano accantonati a riserva vincolata per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o ambito istituzionale di riferimento.

ARTICOLO 10

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" i soggetti di diritto pubblico o privato che, condividendo gli scopi della Fondazione, ne facciano richiesta al Presidente e contribuiscano al patrimonio della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura, secondo le modalità e nella misura stabilite dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei criteri fissati con apposito regolamento.

2. L'attribuzione della qualifica di Partecipante Istituzionale è deliberata nella prima seduta utile dall'Assemblea Generale della Fondazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, previa approvazione del Rettore dell'Università.

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale permane per il solo periodo, non inferiore a un quinquennio, per cui l'obbligo contributivo è stato assunto ed effettivamente e puntualmente assolto. Il mancato versamento del contributo ovvero il mancato assolvimento delle prestazioni o delle attività, nei termini e con le modalità stabilite dalla Fondazione, determina l'automatica decadenza della qualifica.

4. I Partecipanti Istituzionali, all'atto della domanda, possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di interesse della Fondazione da attuarsi nel rispettivo territorio o ambito istituzionale di riferimento.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI E PARTECIPANTI ONORARI

5. Assumono la qualifica di "Partecipanti" i soggetti di diritto pubblico o privato che, avendone fatta richiesta al Presidente, contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse, in misura e per un tempo non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, ritenute di particolare rilievo dal medesimo organo della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante è deliberata nella prima seduta utile dall'Assemblea Generale della Fondazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, previa approvazione del Rettore dell'Università.

6. La Fondazione determina, con proprio regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base agli apporti e agli scopi, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica. Detto regolamento può prevedere, altresì, i criteri generali in base ai quali il Consiglio di amministrazione può attribuire la qualifica di "Partecipante Onorario" a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in maniera significativa e riconosciuta allo sviluppo delle aree tematiche di interesse della Fondazione e/o dell'Università. L'attribuzione della qualifica di "Partecipante Onorario" viene deliberata nella prima seduta utile dall'Assemblea Generale della Fondazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, previa approvazione del Rettore dell'Università. La qualifica di Partecipante Onorario non dà luogo a oneri contributivi di sorta.

ARTICOLO 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della fondazione:

- a. Il Presidente;
- b. l'Assemblea Generale;
- c. il Consiglio di amministrazione;
- d. il Direttore Generale;
- e. Il Comitato Tecnico - Scientifico;
- f. Il Revisore dei Conti.

Gli organi della Fondazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta. I componenti degli organi rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo. Le norme per la nomina e il funzionamento sono stabiliti negli articoli seguenti del presente statuto.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE

1. Il Presidente è il Rettore dell'Università di Catania o suo delegato.

2. Il Presidente nomina un Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai soci

Fondatori che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

3. Il Presidente della Fondazione:

- convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di amministrazione;
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni e, previa delibera del Consiglio di amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- cura l'osservanza dello statuto;
- stipula i contratti e le convenzioni;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di amministrazione;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- provvede alla nomina o assunzione dei collaboratori e del personale della Fondazione, determinandone attribuzioni e trattamento economico.

3. Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva.

4. Può delegare a consiglieri o ad altre persone, per incarichi specifici, i poteri a lui attribuiti.

5. La firma di chi sostituisce il Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è costituita dall'Università, dai Fondatori e dai Partecipanti ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 dello Statuto;
- approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- ammettere, su proposta del Consiglio di amministrazione, i nuovi membri;
- adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di amministrazione;
- deliberare le modifiche dello Statuto;
- determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, previo parere dell'Università.

2. L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dell'Università, di tutti i Fondatori e della maggioranza degli altri membri; in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'assemblea generale è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Fondatori. L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato via mail, pec o raccomandata almeno sette giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. La partecipazione all'Assemblea generale può anche prevedere la modalità digitale. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

4. I componenti dell'Assemblea generale possono delegare la propria rappresentanza ad altro componente o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, sono validamente adottate con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Fondatori. Le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. I componenti non in regola con il pagamento dei contributi annuali non potranno esercitare il loro diritto di voto.

6. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea generale.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari minimo di sette membri fino ad un massimo di undici membri compreso il Presidente, numero che viene stabilito dall'Assemblea generale. Dei componenti una metà viene designata dal Presidente e l'ulteriore metà dai Fondatori.

I Consiglieri nominati dai fondatori sono eletti a maggioranza assoluta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della

Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale ed in particolare:

- a) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art.2;
- b) istruisce il programma pluriennale delle attività che sarà approvato dall'Assemblea Generale e ne dà esecuzione;
- c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
- d) nomina il Direttore generale, su proposta del Presidente;
- e) nomina i componenti e il Presidente del Comitato Tecnico - Scientifico;
- f) propone per l'approvazione all'Assemblea Generale i regolamenti interni alla Fondazione;
- g) determina la modalità e la misura dei contributi da richiedere ai Membri;
- h) determina l'entità degli eventuali contributi che dovranno essere versati dai Fondatori;
- i) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- j) propone all'Assemblea Generale i nuovi membri della Fondazione;
- k) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti con la precisazione di cui infra. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei componenti nominati dai Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo mail, pec o raccomandata almeno sette giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. La partecipazione al Consiglio può anche prevedere la modalità digitale.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 16

DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale che è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della Fondazione e in particolare:

- a) esercita i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale;
- d) coordina, sotto indicazione del Presidente, gli uffici, le attività e il personale della Fondazione;
- e) predispone d'intesa con il Presidente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo in maniera conforme a quanto stabilito dal presente Statuto.

ARTICOLO 17

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico - scientifico ed il suo Presidente, composto da un minimo di cinque e da un massimo di quindici persone, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone appartenenti al mondo delle attività professionali, dell'impresa e della cultura in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

2. La nomina viene effettuata a maggioranza assoluta. Il Comitato Tecnico-scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

- cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;
- svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

3. Il Comitato Tecnico - scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con mail, pec o raccomandata inviata con almeno sette giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'incontro. Si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale; il comitato è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti e

delibera a maggioranza dei presenti. È prevista la partecipazione con modalità digitali.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

4. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

5. Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 18

REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Commercialisti.

2. Il Revisore dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. Il Revisore oltre a essere organo di controllo della fondazione è altresì organo consultivo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione.

4. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

ARTICOLO 19

ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Assemblea Generale, previo parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Rettore dell'Università, decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei suoi componenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b. significativa violazione dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme interne, statutarie e/o regolamentari e/o di condotta, della Fondazione;

c. inadempimento degli obblighi contributivi e/o di conferimento e/o di prestazione assunti a norma del presente statuto e comunque connessi alla qualifica;

d. condotta anche occasionalmente incompatibile con gli scopi e/o i principi etici della Fondazione e/o dell'Università;

e. perdita dei requisiti di cui all'articolo 94 del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (s.m.i.);

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. avvio di procedure di liquidazione;
- c. liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia. L'Assemblea Generale può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più Fondatori.

3. I componenti della Fondazione possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

4. L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o alla data di efficacia del recesso.

5. In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

ARTICOLO 20

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, che ne nomina il liquidatore, all'Università di Catania.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 21

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio ha sede la Fondazione.

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

ARTICOLO 23

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti